



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

edoardo

Stoppa

01.03.2026

10:54:36

GMT+01:00



Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3318/2025** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. STOPPA EDOARDO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. STOPPA EDOARDO

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - M.I.M. (C.F. 80185250588), con il patrocinio della dott. ssa SPATAFORA ILENIA, della dott. ssa BAZZONI DANIELA, della dott. ssa PERICONE VALENTINA e della dott. ssa BERTUCCELLI ELISA, elettivamente domiciliato presso il difensore dott. ssa SPATAFORA ILENIA

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 15.12.2025 ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ricorreva al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna del Ministero dell'Istruzione del Merito al pagamento a suo favore dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie e dei riposi compensativi delle festività soppresse, per trentadue giorni, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

A tal proposito affermava che: 1) negli aa. ss. 2022/23 e 2023/24 aveva prestato servizio come docente a tempo determinato sino al 30 giugno; 2) in quei due anni non aveva mai fruito di ferie (ne aveva fruito solo nei giorni di sospensione del calendario scolastico) né il Dirigente l'aveva mai invitata a fruirne; 3) la sentenza della CGUE del 18 gennaio 2024 nella causa C-218/22 aveva stabilito che era contraria al diritto dell'Unione, e in particolare all'art. 7 paragrafo 1 direttiva n. 2003/88, una norma quale l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012 che prevedesse la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute per effetto della



cessazione del rapporto di lavoro, anche quando il datore di lavoro non avesse tenuto un comportamento idoneo a consentire al lavoratore di fruirne; 4) a tal proposito la Corte di cassazione aveva affermato che *“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”* (Cass. civ., sez. lav., n. 16715/24); 5) aveva quindi diritto all’indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti (compresi i giorni di festività sopresse), per ventisei giorni complessivi.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito chiedendo il rigetto di tutte le domande.

Rilevava come il datore di lavoro, in presenza di un calendario scolastico prestabilito, non dovesse comunicare preventivamente i giorni di ferie residui, poiché dopo la fine delle lezioni il docente doveva considerarsi in ferie, salvo che non gli fosse stato previamente comunicato l’impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni. In ogni caso non era dovuto nulla per i giorni di festività sopresse né per i giorni di sospensione delle attività didattiche negli aa. ss. 2022/23 e 2023/24, quindici in ciascun anno.

La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all’udienza del 24.2.2026, mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata.

La domanda della ricorrente è fondata e, come tale, deve essere accolta.

Deve anzitutto rilevarsi che la disciplina delle ferie dell’intero personale docente - sia a termine che di ruolo - è contenuta nell’art. 1, comma 54, L. n. 228/12 (in vigore dall’1.1.2013, ma applicabile solo dall’a.s. 2013/14, così Cass. civ., n. 14268/22) il quale prevede che *“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”*.

La suddetta norma ha innovato la previgente disciplina, contenuta nel CCNL 2006/09, che distingueva nettamente fra docenti di ruolo e a termine. Per i primi l’art. 13 del suddetto CCNL, al comma 9, poneva una regola simile a quella del citato art. 1, comma 54: *“Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il*



personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti". Per i docenti a termine, invece, l'articolo 19, comma 2, del medesimo CCNL stabiliva che "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".

Alla luce della previgente disciplina - con riferimento all'a.s. 2012/13 - la Corte di cassazione si è soffermata, da un lato, sul regime di cui all'art. 19 e sulla sua differenza con quello dell'art. 13 e, dall'altro, sul rapporto tra detta disciplina contrattuale e quella normativa successiva dettata dall'art. 1, comma 54, citato.

Sotto il primo profilo la Corte ha affermato che *"La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine".* Sotto il secondo profilo la Corte ha aggiunto che l'art. 1, comma 54, citato ha introdotto *"una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine"*, ha sottolineato la previsione di cui al comma 56 all'art. 1, secondo il quale *"Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013"*, e poi, nonostante l'art. 1, comma 54, fosse in vigore già dall'1.1.2013, ha ritenuto ancora applicabile il regime di cui all'art. 19 per l'a.s. 2012/13 proprio perché *"La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013"* (così Cass. civ., sez. lav. n. 14268/22; in senso conforme Cass. civ. nn. 13440/24, 13447/24 e 15415/24).

Da ciò si ricava anzitutto che l'art. 19 del CCNL Scuola 2006/09, senz'altro più favorevole per il docente, contrasta con l'art. 1, comma 54, citato e, quindi, dall'1.9.2013 (a.s. 2013/14) non è più applicabile, cosicché la disciplina applicabile agli anni scolastici oggetto di causa, successivi a quello 2012/13, è costituita unicamente dall'art. 1, comma 54.

A tal proposito deve rilevarsi che, circa il periodo anteriore all'inizio delle lezioni e a quello successivo alla loro fine, la Corte di cassazione nella sentenza n. 28587/24, relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, ha affermato che ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in tale periodo non tiene *"in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico"*.

In tali periodi, non coperti dalle ferie e in cui la scuola non prevede attività didattiche, *"i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite*



dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio e a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità di offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola ... tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione ... si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola; pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombeni didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto” (così Cass. civ., sez. lav., n. 23934/20, sia pure con riferimento alla Provincia di Bolzano).

E la richiesta di ferie o il provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente sia in ferie sono necessari “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (ancora Cass. civ., n. 28587/24).

Dunque nei periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie e possono essere imputati a esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del Dirigente scolastico.

Analoghe considerazioni possono poi essere ripetute per i giorni di festività sopresse richiesti. I riposi in questione sono regolati dall'art. 1 L. n. 937/77 (oltre che dall'art. 14 CCNL comparto scuola 2006/09). La norma stabilisce che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde”. Secondo un recente orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide: “A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione ... di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività sopresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività sopresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (Cass. civ., sez. lav., n. 8926/24).



Nel caso in esame la ricorrente ha dedotto di non avere fruito – nei due anni scolastici oggetto di causa – di alcun giorno di ferie all'anno, limitandosi per il resto ad affermare che, nei giorni in cui non si sono svolte le lezioni, è rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento.

Ciò fonda il suo diritto all'indennità sostitutiva per giorni prima dell'inizio delle lezioni e dopo la fine delle stesse, compresi quelli per festività soppresse, ma non anche per quelli di sospensione delle lezioni previste dai calendari scolastici, destinati alle ferie dall'art. 1 comma 54, che peraltro la ricorrente nemmeno chiede. Ella, infatti, rende oggetto di domanda l'indennità in relazione ai giorni che residuano sottraendo dalle ferie complessivamente maturate, in ciascun anno scolastico dedotto in giudizio, i predetti "giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici".

Poiché dalla delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 353/12 del 26.3.2012 risulta che per ogni anno scolastico i giorni di sospensione vanno dal 24 dicembre al 6 gennaio e dal giovedì prima di Pasqua al martedì successivo, oltre al 2 Novembre, deve ritenersi che i giorni dei periodi di sospensione degli anni in cui la ricorrente ha goduto delle ferie nei suddetti periodi sono stati 15 nell'a.s. 2022/23 e 15 nell'a.s. 2023/24, come peraltro già indicati dalla ricorrente.

Così i giorni per i quali la ricorrente ha diritto alla relativa indennità sono complessivamente 32 (compresi quelli per festività soppresse), essendo complessivamente 30 quelli di sospensione (che devono essere sottratti da quelli complessivamente maturati perché fruiti) nei due anni scolastici oggetto di controversia.

In assenza di altre contestazioni sull'ammontare del credito, il Ministero resistente deve quindi essere condannato al pagamento della somma di €. 1.942,08, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione delle singole indennità annuali all'effettivo saldo, ex art. 22, comma 36, L. n. 724/94.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo lo scaglione di valore indicato in ricorso, con distrazione a favore del procuratore della ricorrente, legittimamente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 3318/25 R.G. LAV. promossa da [REDACTED] [REDACTED] contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:

- accerta il diritto della ricorrente all'indennità per ferie non godute, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, pari a giorni trentadue, e conseguentemente condanna il Ministero resistente al pagamento a favore della ricorrente della somma di €. 1.942,08, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il Ministero resistente al pagamento a favore della ricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi €. 1.859,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Bologna, 24.2.2026

Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini

